

Rep.

COMUNE DI AREZZO

CONCESSIONE IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE

SENZA RILEVANZA ECONOMICA "BOCCIODROMO COMUNALE GIOTTO EST"

(CUP..... CIG....)

L'anno (...) il giorno ... (...) del mese di ... in Arezzo, Piazza della Libertà n. 1, con la presente scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge,

TRA

- ..., nato a ... (C.F. ...) in qualità di ... e domiciliato per la carica in Arezzo, Piazza della Libertà 1, la quale non agisce in proprio ma in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale di Arezzo, Partita IVA 00176820512, domiciliato per la funzione presso l'Amministrazione e competente alla stipula del presente contratto in virtù della delibera di Giunta Comunale n° .. del ... di seguito denominato anche "Comune";

E

- ..., nato a ... il ... (C.F. ...), nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della ... - con sede in Arezzo, C.F./Partita IVA ..., di seguito denominata anche "società concessionaria o società o concessionario".

Dette parti, nelle loro rispettive qualità ed in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n° ...;

PREMESSO CHE

- Il Comune è proprietario dell'impianto sportivo denominato "BOCCIODROMO COMUNALE GIOTTO EST" individuato catastalmente alla Sez. A, Foglio 108, Particella 493 come meglio rappresentato dagli elaborati grafici di cui all'Allegato A2 - Planimetria generale stato attuale e all'Allegato A3 - Pianta stato

attuale.

– l'art. 6 del D.Lgs. n. 38/2021 prevede che nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari;

– la l.r.n. 21/2015 e s.m.i. Art. 14 comma 1 individua i soggetti e i criteri per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali;

– con atto CC n. 50 del 31/3/2022 è stato approvato il Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali;

– con delibera GC n. del sono stati dati indirizzi all'ufficio per l'affidamento della concessione in gestione sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale in luogo di un affidamento nel mercato stante che l'impianto in oggetto è stato valutato privo di rilevanza economica;

– con la sopra citata delibera è stato disposto di procedere all'Avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse da parte di associazioni e società sportive senza scopo di lucro ai sensi dell'art. 14 del Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali;

– con provvedimento n. è stato approvato l'Avviso pubblico per raccogliere le proposte per la gestione dell'impianto;

– a seguito dell'Avviso, l'associazione/società sportiva ... (CF/P.IVA ...) ha presentato la propria offerta per la gestione;

– con provvedimento n. ... il progetto presentato da ... è risultato aggiudicatario della gestione;

- il responsabile dell'esecuzione del presente atto è il direttore dell'Ufficio Sport,
Giovani e Terzo Settore del Comune di Arezzo;

TUTTO CIO' PREMESSO SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART 1 – Oggetto della concessione

Il Comune di Arezzo concede alla ... la concessione in gestione e uso dell'Impianto Sportivo comunale "BOCCIODROMO COMUNALE GIOTTO EST" sito in Arezzo, Via Divisione Garibaldi,1 catastalmente individuato alla Sez. A, Foglio 108, Particella 493 costituito da:
il tutto come meglio individuato dagli elaborati grafici di cui all'Allegato 1_Planimetria generale stato attuale e all'Allegato 2_Piante stato attuale.

L'Impianto Sportivo è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noti al CONCESSIONARIO.

L'Impianto Sportivo appartiene al Patrimonio indisponibile del Comune di Arezzo. Il CONCESSIONARIO dichiara e riconosce che ogni addizione o miglioria realizzata in corso di esecuzione della Convenzione, anche ove vi abbia provveduto il CONCESSIONARIO a proprie cura e spese, sarà parte del patrimonio del comune di Arezzo sin dalla sua realizzazione.

Le parti danno atto che tutte le attività oggetto della presente convenzione, così come delineate in dettaglio nel testo della disciplina e nel disciplinare di gestione, saranno adempite secondo principi di solidarietà, correttezza e buona fede a titolo assolutamente gratuito. Finalità esclusiva della presente convenzione è il potenziamento degli interventi di promozione e diffusione della pratica sportiva, soprattutto rivolto al mondo giovanile con un'azione combinata che unisca le potenzialità dell'ente locale e delle associazioni sportive presenti nel territorio.

L'impianto sportivo comunale oggetto della convenzione viene concesso in uso e

gestione per effettuare attività sportiva con finalità agonistiche o di normale esercizio

fisico, garantendo il diritto, a tutti i cittadini, di poterne usufruire liberamente;

l'impianto medesimo è altresì utilizzabile per consentire lo svolgimento di iniziative

con finalità sociali e culturali. Nel rispetto di dette destinazioni, la gestione

dell'impianto dovrà caratterizzarsi come attività complessa ed articolata, finalizzata al

raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- organizzazione di iniziative sportive proposte direttamente dal Concessionario volte

sia alla promozione che alla divulgazione della pratica sportiva (manifestazioni, gare,

corsi e scuole sportive destinate a tutte le fasce di età);

- supporto organizzativo e tecnico ad iniziative sportive organizzate dal Comune o

da soggetti diversi;

- partecipazione nella organizzazione di interventi sportivi in accordo con le

istituzioni scolastiche del territorio di riferimento e l'Amministrazione comunale.

ART 3 – Durata della concessione

La Concessione avrà una durata di anni sei (6), a decorrere dalla data del

verbale di consegna del e fino al Alla scadenza della Concessione, ovvero

in caso di sua revoca, recesso o risoluzione, l'Impianto Sportivo ritornerà nella

disponibilità del comune di Arezzo.

Al termine dell'affidamento, in pendenza del completamento delle procedure ad

evidenza pubblica per l'affidamento della gestione, è possibile la proroga tecnica per

il tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo concessionario e

comunque per massimo 12 mesi.

La durata dell'affidamento di anni 6 potrà essere oggetto di rinnovo per una sola

volta per un numero di anni complessivamente non superiori a 12, in relazione alla

valutazione dell'attività sportiva svolta, dei risultati gestionali conseguiti, di proposte

di migliorie e progetti di sviluppo. Il rinnovo potrà essere riconosciuto previo accertamento del permanere dei requisiti che avevano determinato l'affidamento e in assenza di morosità e/o gravi inadempimenti contrattuali, previa adozione di un atto favorevole della Giunta comunale.

Il Comune di Arezzo, compatibilmente con gli impegni della società e previo assenso della stessa, potrà disporre dell'utilizzo a titolo gratuito dell'impianto per la realizzazione di propri eventi per un massimo di 10 giorni annui. In tali casi gli impianti saranno riconsegnati al gestore nelle stesse condizioni in cui lo ha ricevuto, ivi comprese le pulizie e il riordino.

ART 4 – Divieto di subconcessione

E' fatto divieto al concessionario di sub-concedere in tutto o in parte gli impianti in gestione, pena l'immediata risoluzione della concessione con conseguente risarcimento dei danni subiti dall'ente concedente. Non rientra tra i casi di subconcessione l'utilizzo dell'impianto per spazi orari, anche continuativo per singola stagione sportiva.

ART 5 – Oneri a carico del Concessionario

Gli oneri a carico della ... per l'impianto di cui al presente atto sono quelli elencati nel **“Disciplinare di gestione dell'impianto sportivo denominato Biocciodromo comunale Giotto est”** allegato parte integrante alla presente convenzione.

ART 6 – Utilizzo dell'impianto da parte di terzi

Il concessionario dovrà garantire l'uso dell'impianto sportivo comunale a tutti i cittadini, nonché ai soggetti previsti dall'art. 5 comma 1 del *Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali*, si impegna a comunicare annualmente al comune, entro il mese di settembre, il programma di assegnazioni dell'impianto. In via residuale, l'impianto sportivo potrà essere concesso in uso anche a soggetti

privati per attività di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Regolamento sopra citato. Si rinvia a quanto previsto dall'art. 6 comma 11 del Regolamento in relazione alla concessione in uso temporaneo dell'impianto sportivo per manifestazioni extra sportive, previo nulla osta del Comune. Il concessionario è autorizzato ad incassare i proventi derivanti dalla riscossione delle tariffe di utilizzo dell'impianto, sulla base degli importi che vengono annualmente rideterminati dal Comune. Il concessionario si impegna a concedere l'uso gratuito dell'impianto alle scuole del territorio per progetti o iniziative. Le modalità per l'utilizzo dell'impianto sportivo comunale da parte di singoli cittadini aderenti a società sportive diverse dal concessionario sono le seguenti:

– uso annuale: la richiesta deve essere presentata **entro il 30 giugno** all'indirizzo di posta elettronica ... Il concessionario darà risposta entro e non oltre 30 gg; La concessione in uso segue i principi previsti dall'art. 6 comma 5 del Regolamento comunale vigente, dovrà essere motivato un eventuale diniego alla richiesta. Il concessionario comunica al Comune il programma di assegnazioni annuali dell'impianto (ai sensi del Regolamento, art. 6 comma 4).

– uso occasionale: la richiesta deve essere presentata almeno 10 gg prima della data di utilizzo, all'indirizzo di posta elettronica il concessionario darà risposta entro e non oltre 3 gg; dovrà essere motivato un eventuale diniego alla richiesta.

ART 7 – Beni e attrezzature a disposizione

I beni di proprietà dell'amministrazione, ed eventuali arredi, complementi fissi ecc., non inventariati già presenti all'interno dell'impianto, vengono lasciati nella disponibilità ed uso della società, che ne cura il funzionamento e la manutenzione ordinaria, esonerando il Comune da ogni eventuale responsabilità derivante dall'uso

degli stessi beni.

ART 8 – Responsabilità

Il Concessionario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, della gestione dell'impianto sotto il profilo tecnico, sportivo, amministrativo, del personale, fiscale e legale nonché nei confronti del Comune dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

Il Comune è escluso da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da infortuni subiti da atleti, utenti fruitori dell'impianto e prestatori d'opera.

Il Concessionario è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza e antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali.

Il Concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi all'interno dell'impianto sportivo e dovrà provvedere, a propria cura e spese, alle riparazioni e ai ripristini che risulteranno necessari e dovuti, sotto il controllo dei competenti uffici comunali. Il Comune sarà esonerato, senza alcuna riserva, da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale verso terzi, spettatori compresi.

Il Concessionario è diretto responsabile di tutte le eventuali conseguenze amministrative, penali e civili che dovessero derivare a seguito di danni subiti da persone o cose per l'errato uso degli impianti tecnologici.

Il Concessionario può esercitare il diritto di rivalsa, informando gli Uffici comunali competenti, nei confronti di chiunque che, non rispettando le norme interne d'uso, provochi danni materiali alla struttura dell'impianto sportivo, a persone o cose.

Il concessionario:

• assume ogni responsabilità per danni propri o a terzi durante lo svolgimento

delle attività all'interno dell'impianto sportivo in gestione;

• assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale

derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e

per qualsiasi azione o intervento effettuato, che sia causa di danno alla funzionalità

dell'impianto o alle attrezzature eventualmente presenti nell'impianto;

• si obbliga ad osservare, e a fare osservare, la maggiore diligenza nella

utilizzazione degli spazi sportivi e dei servizi ecc., in modo da evitare qualsiasi

danno all'impianto, alle attrezzature ed a terzi;

• deve segnalare eventuali danni arrecati alla struttura al fine di determinare

eventuali responsabilità, nonché qualsiasi situazione, impedimento o inconveniente

che possa essere ravvisato come fonte di possibile rischio, sia per le cose che per le

persone;

• si impegna ad utilizzare l'impianto esclusivamente per le finalità per le quali

è stata accordata la concessione, in relazione al progetto e al piano di utilizzo

presentato.

Il gestore inoltre non deve introdurre nell'impianto sportivo attrezzature e quanto

altro non strettamente attinente alle finalità di utilizzo dell'impianto stesso; assume a

suo carico ogni responsabilità inerente alla precisa osservanza di tutte le leggi,

regolamenti e prescrizioni aventi comunque attinenza con lo svolgimento della

gestione, obbligandosi espressamente ad adeguarsi a tutte le nuove norme e

disposizioni di legge che fossero emanate durante il corso della stessa gestione.

Si precisa che, allo scadere della concessione, il CONCESSIONARIO nulla potrà

pretendere dal Comune di Arezzo per i lavori realizzati e/o per le strutture fisse e

stabili eventualmente installate nell'impianto, e che tali opere resteranno comunque

di proprietà dell'Amministrazione Comunale. Resta salva in ogni caso la facoltà, da parte del Comune, di richiedere la rimessa in pristino dello stato degli immobili.

Il CONCESSIONARIO dovrà gestire le strutture e gli impianti con personale qualificato in osservanza, in particolare per gli impianti elettrici e d'illuminazione, delle norme CEI 64 8/7/52, del DM 37/08.

Il CONCESSIONARIO si assume l'onere di garantire l'applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sia per tutta la durata della convenzione nella fase di esecuzione dei lavori che di gestione, nonché si impegna ad osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza dei propri lavoratori dipendenti.

ART. 9 – Assicurazione e Garanzia

A corredo della presente convenzione il CONCESSIONARIO ha presentato la copia della polizza assicurativa seguente:

1. polizza RCT/RCO n° ..., emessa in data ... dalla compagnia ... e successiva Appendice di premio con validità fino al ... per copertura di responsabilità civile verso terzi con il seguente massimale: ... a sinistro.

Il Concessionario si impegna a trasmettere la quietanza di pagamento delle rate successive del premio assicurativo per tutto il periodo corrispondente alla durata del presente rapporto convenzionale. Il concessionario dovrà fornire all'Ente, ad ogni rinnovo, una copia quietanzata dei documenti (atti di quietanza/appendici contrattuali) comprovanti i successivi rinnovi annuali sino alla definitiva scadenza della concessione; la stipula della predetta polizza viene richiesta esclusivamente per una maggiore tutela dell'Ente concedente e degli utenti del servizio, pertanto l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo il concessionario dalle responsabilità, ad esso imputabili ai sensi di legge,

sollevando l'ente concedente da ogni responsabilità.

ART. 10 – CANONE

Per la concessione è dovuto al comune il canone annuo pari a € oltre IVA.

Il canone annuale dovrà essere versato all'Amministrazione comunale in unica rata annuale, entro il 31 dicembre per ciascun anno di validità della concessione.

L'importo sarà adeguato a scadenza annuale nella misura del tasso programmato di inflazione nella misura del 75% dell'indice generale FOI dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT e verificatasi nel mese precedente a quello di scadenza del pagamento. Il canone potrà essere oggetto di scomputo, totale o parziale, dei costi sostenuti dal concessionario nel caso in cui, in corso di esecuzione del contratto, lo stesso realizzi, previa autorizzazione da parte del concedente, interventi sull'impianto sportivo, destinati ad accrescerne stabilmente il valore, con oneri a proprio carico (compresi quelli fiscali).

ART. 11 – CONTRIBUTO COMUNALE E ALTRE ENTRATE

Per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione dell'impianto, è prevista la compartecipazione dell'Amministrazione tramite l'erogazione di un contributo annuo di gestione definito nella misura massima annuale pari a € 5.000,00.

Detto contributo viene riconosciuto come concorso alle spese di gestione della struttura opportunamente documentate e/o dei costi di manutenzione sostenuti per il buon mantenimento dell'impianto, opportunamente rendicontati. Il contributo annuale del Comune a favore del Concessionario non potrà comunque essere superiore al disavanzo fra ricavi e costi, relativo alla gestione delle attività istituzionali dell'Associazione, documentato e giustificato tramite il rendiconto annuale presentato.

Eventuali utili di gestione potranno essere impiegati, in accordo con l'Amministrazione comunale, in opere di miglioria dell'impianto oppure utilizzati nella gestione

dell'esercizio successivo. L'importo del contributo annuale sarà erogato in due rate: un acconto del 50% all'inizio dell'anno ed il saldo del restante 50% entro il mese di novembre di ogni anno di durata della convenzione, da erogarsi previa verifica positiva da parte degli Uffici comunali del rendiconto economico di gestione dell'impianto, da produrre entro il mese di ottobre. Al di fuori di detto contributo, nessun ulteriore onere potrà essere addebitato al bilancio comunale, se non attraverso specifico ed espresso atto deliberativo.

Il Concessionario introita inoltre i proventi derivanti da:

- a) proventi derivanti dall'incasso delle tariffe comunali per l'uso temporaneo dell'impianto in concessione da parte di soggetti pubblici e privati;
- b) quote associative e di iscrizione a corsi e ad attività sportive;
- c) proventi derivanti dalla vendita di biglietti al pubblico in occasione di partite di campionato o incontri sportivi diversi;
- d) proventi derivanti da pubblicità e sponsorizzazioni;
- e) contributi pubblici e privati, tra cui, in distinta voce, eventuale contributo erogato dal Comune;
- f) proventi derivanti da eventuali attività collaterali alla gestione dell'impianto sportivo in concessione;
- a) altri proventi derivanti dalla gestione dell'impianto.

ART. 12 - Spazi pubblicitari

La gestione di qualsiasi forma di pubblicità visiva e fonica e l'installazione delle relative strutture ed impianti (tabelloni, striscioni, totem, standardi, schermi, ecc.) degli impianti di cui al presente atto è di esclusiva competenza del Concessionario, sotto l'osservanza di tutte le prescrizioni regolamentari e leggi vigenti. Sono a carico

del Concessionario le spese per la produzione dei sistemi pubblicitari. Resta inteso che il Concessionario e il soggetto terzo che pubblicizza la propria attività saranno tenuti al pagamento in solido di tutti i canoni relativi, se e in quanto dovuti al Comune. I contratti pubblicitari stipulati dal Concessionario non possono avere durata superiore a quella della presente convenzione.

ART 13 – Controlli periodici e controllo programmato della gestione

Senza esonero alcuno da responsabilità della CONCESSIONARIA e senza che pertanto il Comune di Arezzo possa in nessun modo e in nessun caso esser ritenuto responsabile in modo aggiuntivo, sostitutivo o surrogatorio, il CONCEDENTE potrà verificare periodicamente, a mezzo di propri funzionari incaricati, lo stato d'uso dell'Impianto Sportivo e la conformità della gestione alle disposizioni convenzionali, legislative e regolamentari, con ogni più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei.

Con cadenza annuale, il Concessionario è tenuto a presentare al Concedente, **entro il 31 ottobre di ogni anno**, un rendiconto economico della gestione e relazione illustrativa delle attività svolte nell'anno sportivo, che riporti il dettaglio di tutti i proventi e delle spese sostenute riferiti all'anno sportivo, redatto secondo lo schema fornito dall'amministrazione comunale, secondo quanto previsto nel **“Disciplinare di gestione dell'impianto sportivo denominato Biocciodromo comunale Giotto est”** allegato parte integrante alla presente convenzione.

ART 14 – Oneri a carico del Comune

Sono a carico del Comune i seguenti oneri:

- a) stabilire le tariffe d'uso dell'impianto;
- b) assicurare, compatibilmente con le risorse stanziare in bilancio, la manutenzione straordinaria dell'impianto, purché non derivante da una mancata o inadeguata

attuazione, da parte del Concessionario, degli interventi manutentivi ordinari e degli interventi obbligatori previsti nel **"Disciplinare di gestione dell'impianto sportivo denominato Biocciodromo comunale Giotto est"** allegato parte integrante alla presente convenzione.

ART. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Concessionario si obbliga:

a) ad utilizzare il conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, sul quale devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi alla convenzione medesima, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'art. 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;

b) a comunicare al Comune, tramite PEC, entro e non oltre 7 giorni dall'accensione del conto o dalla prima utilizzazione dello stesso per le attività della Convenzione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto conto;

c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, tramite PEC, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Comune. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136.

ART. 15 – Decadenza, risoluzione, naturale scadenza e recesso anticipato della concessione

Per patto espresso, tutti gli articoli e quanto in essi dettagliato in riferimento a tempi, modalità e qualità della gestione, hanno carattere essenziale ed inderogabile per il Concessionario dell'impianto sportivo.

In caso di gravi e reiterati inadempimenti a quanto disposto nella presente convenzione, il concedente potrà dichiarare, previa diffida da parte dell'Ufficio Sport, la risoluzione per inadempimento della concessione in gestione con effetto immediato, restando impregiudicata la facoltà di richiesta di risarcimento danni. Nulla sarà invece riconosciuto al gestore inadempiente.

Senza pregiudizio di ogni maggior ragione, azione o diritto che possa competere al Comune di Arezzo, anche a titolo di risarcimento danni, il Concedente medesimo potrà dichiarare la **risoluzione per inadempimento** del Concessionario dalla gestione degli impianti anche per una sola delle seguenti cause:

1. applicazione di tariffe maggiorate, rispetto a quelle approvate dal Comune di Arezzo;
2. chiusura totale e/o parziale anche temporanea, oltre quanto previsto nel piano di utilizzo annuale, fatto salvo la chiusura dell'impianto per manutenzione straordinaria;
3. violazione del divieto di utilizzare anche parzialmente o temporaneamente, in tutto o in parte, le strutture per usi o finalità diverse da quelle di cui alla presente convenzione;
4. violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria delle strutture nel loro complesso;
5. mancato pagamento del canone annuale;

6. inadempimento delle obbligazioni e violazione delle prescrizioni stabilite in ordine alle condizioni di concessione meglio specificate al precedente Art. 5 "Oneri a carico del Concessionario" e alle modalità di utilizzo dell'impianto previste nel "Disciplinare di gestione dell'impianto sportivo denominato Biocciodromo comunale Giotto est";

7. inadeguata gestione consistente in reiterate ed accertate mancanze o negligenze circa le disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 8 della presente convenzione e in caso di grave pregiudizio dell'igiene dello stesso;

8. mancato rispetto della normativa in tema di sicurezza e igiene del lavoro, nonché all'applicazione del CCNL di categoria vigente e i contratti integrativi decentrati relativi in favore del proprio eventuale personale di cui al successivo art. 15;

9. perdita dei requisiti come irrogazione di misure sanzionatorie e/o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

10. la cessione della convenzione;

In caso di risoluzione della presente convenzione per inadempimento del concessionario, nulla sarà dovuto a quest'ultimo da parte del Comune di Arezzo a nessun titolo.

Costituisce causa di **decadenza** della concessione, il fallimento del Concessionario o dei suoi aventi causa, ovvero eventi di oggettivo rilievo che comportino una notevole diminuzione della capacità finanziaria e/o patrimoniale del Concessionario.

Ai sensi dell'art. 21 sexies della legge n. 241/90 e s.m.i., il Comune si riserva il diritto di **recedere** motivatamente in ogni momento dal rapporto di concessione con obbligo di preavviso di mesi sei. In tal caso l'Amministrazione Comunale riconoscerà un rimborso delle spese inerenti all'investimento economico già sostenute, relativo

alla realizzazione eventuale di migliorie dell'impianto sostenute dal gestore, decurtando, per ogni anno di gestione trascorso, il 10% dell'investimento complessivo, con esclusione in ogni caso dei costi relativi ad opere incompiute e non autonomamente fruibili, da verificarsi in contraddittorio tra le parti. Nessun altro importo sarà dovuto al concessionario.

Allo scadere del termine della concessione in gestione dell'impianto o, in caso di decadenza o recesso anticipato della stessa, l'impianto (comprensivo delle attrezzature/beni di proprietà comunale) dovrà essere riconsegnato in normale stato d'uso e libero da persone o cose che non siano di proprietà comunale, entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza o dalla revoca, risoluzione o dal recesso.

All'atto della riconsegna verrà redatto un verbale di riconsegna e di consistenza in contraddittorio fra le Parti e dovranno essere consegnati al CONCEDEnte: a) una relazione tecnica sulle strutture e impianti che illustri le loro condizioni e descriva tutti gli interventi manutentivi ordinari e straordinari effettuati; b) i disegni esecutivi relativi ad ogni modifica a strutture e impianti; c) i manuali d'uso di ogni attrezzatura impiantistica, eventualmente installata o modificata, d) rinnovo del certificato di idoneità statica della struttura (entro luglio 2028) e del certificato di prevenzione incendi (entro marzo 2028).

Il contenuto del presente articolo ha valore di clausola risolutiva espressa ex art. 1456 C.C.

In caso di inadempienza del concessionario dall'obbligo di restituzione dell'impianto, il comune di Arezzo potrà procedere all'immissione in possesso dello stesso previo accesso alla presenza di due testimoni.

ART. 16 – Personale dipendente

Il Concessionario si impegna ad osservare le norme e le prescrizioni dei contratti

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza dei propri lavoratori dipendenti.

ART 17 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”, il Comune di Arezzo informa il Concessionario che i dati contenuti nella presente convenzione saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni ed attività istituzionali e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, secondo le modalità previste.

Resta altresì inteso che per tutte le attività di gestione del Concessionario che potranno comportare un trattamento dei dati personali degli utenti o fruitori o di soggetti terzi, il Concessionario sarà unico titolare di detto trattamento e che il Comune di Arezzo è e resterà del tutto estraneo a tali trattamenti di dati personali per i quali il Concessionario si obbliga al massimo rispetto delle normative nazionali (Codice Privacy d.lgs. 196/2003 e Provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali) e Reg. UE 679/2016.

ART 18 – Osservanza di norme

Il concessionario è tenuto al rispetto delle norme contenute nel vigente **Codice di comportamento** dei dipendenti del Comune di Arezzo approvato con deliberazione GC n. 670 del 30/12/2013, in quanto applicabile ai sensi dell'art. 2 del codice stesso, pubblicato e consultabile nella pagina del sito istituzionale

Il concessionario si impegna a garantire il rispetto della normativa in materia di *pantouflage* ai sensi dell'art. 1, comma 42, lett. I) della legge 190/2012, a norma del quale *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,*

comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

Il concessionario si impegna rispettare il Patto di integrità sottoscritto con il comune di Arezzo.

Per tutto quanto non previsto nel presente atto si rimanda alla vigente normativa in materia. Per qualsiasi controversia concernente l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione la competenza è del Foro di Arezzo.

ART 19 – Spese contrattuali e registrazione

Le spese del presente contratto e sue consequenziali si intendono totalmente a carico del Concessionario. Le parti chiedono che il presente contratto per scrittura privata, riferendosi a prestazioni soggette al regime fiscale IVA, per il canone previsto a carico del concessionario, venga registrato a tassa fissa a cura e spese del concessionario medesimo. Il concessionario, apponendo la propria firma sul presente atto, dichiara di accettarlo integralmente senza eccezione alcuna. Il presente atto redatto su supporto informatico non modificabile viene sottoscritto dalle parti mediante apposizione di valida firma digitale, e si compone di n° ... (...) facciate dattiloscritte per intero e di n° ... (...) righe della ventiduesima pagina, escluse le firme fino a qui.

PER IL COMUNE DI AREZZO:

PER IL CONCESSIONARIO:

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, la parte prende
attenta visione e dichiara di accettare espressamente i seguenti articoli: 5, 8 e 15.

PER IL COMUNE DI AREZZO:

PER IL CONCESSIONARIO:

Esente bollo ai sensi dell'articolo 1 comma 646 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, che ha modificato l'art. 27 bis della tabella di cui all'allegato B annesso al DPR
26/10/1972 n. 642

Imposta di registro pari ad € ... assolta